



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Politiche sociali

Via Gilli, 4 – 38121 Trento

Tel +39 0461 493800**Fax** +39 0461 493801**pec:** serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it**@:** serv.politichesociali@provincia.tn.it**web:** www.provincia.tn.it

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati in
ambito socio-assistenziale in
Provincia autonoma di Trento

Ai Responsabili dei Servizi Sociali delle
Comunità di Valle del Trentino del Comune di
Trento del Comune di Rovereto

Consolida – Consorzio della Cooperazione
Sociale Trentina

Consulta Provinciale per le Politiche Sociali

Federazione Trentina della Cooperazione

Centro Servizi Volontariato

Fondazione Trentina per il Volontariato
Sociale

Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza -
U.P.I.P.A

LORO SEDI

S144/2023/2023/ 23.3-2023-4/CLA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o
nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Circolare di aggiornamento in tema Autorizzazione, Accreditamento, Catalogo dei
servizi socio-assistenziali, Bilancio sociale e attività di vigilanza.

Facendo seguito al processo di autorizzazione e accreditamento definitivi, alla sperimentali di
applicazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali ed ai criteri generali minimi di svolgimento



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

dei servizi da parte dei soggetti autorizzati e accreditati, con la presente si intendono fornire indicazioni operative e di aggiornamento.

Per una migliore comprensione il presente documento è suddiviso in 3 parti:

1. Catalogo dei servizi socio assistenziali;
2. Attività di vigilanza;
3. Criteri generali minimi di svolgimento dei servizi.

PARTE I CATALOGO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

1. Aggiornamento tecnico del Catalogo dei servizi socio-assistenziali

Con **deliberazione di Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023** è stato approvato l'aggiornamento del Catalogo dei servizi socio assistenziali in vigore dal 7 febbraio 2020.

La revisione tecnica prevede:

- di rinviare al 30 giugno 2024 il termine ultimo per la revisione generale del Catalogo;
- di sospendere fino al 30 giugno 2024 l'applicazione delle percentuali di rapporto tra le figure professionali, previste in diverse "schede servizio" del Catalogo, che si aggiungono allo standard minimo definito dal requisito generale n. 7 dell'Allegato 1 del d.P.P. n. 3-78/Leg del 9 aprile 2018 di seguito Regolamento;
- di prevedere che, nel caso in cui le procedure di selezione del personale messe in atto dagli Enti del Terzo settore autorizzati e/o accreditati ai sensi del Regolamento non conducano all'individuazione di professionisti in possesso delle caratteristiche richieste nel Catalogo (sezione "Figure professionali" ai fini dell'assolvimento del requisito 7 sopracitato), gli stessi segnalino l'impossibilità di soddisfare il fabbisogno di personale al Servizio politiche sociali, tramite apposito form. Il Servizio politiche sociali, raccolte tutte le informazioni, valuterà di volta in volta e in relazione alla fattispecie concreta, e disporrà eventuali deroghe;
- aggiornamenti tecnici al Catalogo che fanno riferimento ad errori di digitazione, a chiarimenti o specificazioni al fine di facilitare la chiarezza e l'applicazione.

2. Laboratori revisione catalogo

Il Catalogo è un documento dinamico in continuo movimento che deve considerare l'evoluzione dei bisogni nel tempo e gli esiti della sua implementazione.

Il Servizio politiche sociali ha quindi avviato il processo di revisione, che si concluderà entro il 30 giugno 2024, con la programmazione di laboratori a cui sono invitati gli Enti del terzo settore, le APSP, le Comunità di valle al fine di raccogliere proposte, criticità, analisi sui diversi servizi individuati dal Catalogo.

PARTE II ATTIVITÀ DI VIGILANZA

3. Attività di vigilanza sui soggetti autorizzati e accreditati

L'art. 21, comma 1 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) prevede che La Provincia svolge attività di vigilanza per verificare la sussistenza dei



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

requisiti richiesti per l'autorizzazione e l'accreditamento.

Al comma 3 del medesimo articolo la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 prevede che per l'esercizio dell'attività di vigilanza per verificare la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, la Provincia possa avvalersi degli enti locali territorialmente competenti, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

La Pat, nell'esercizio della funzione di vigilanza intende avvalersi della collaborazione degli Enti locali e sarà quindi esercitata dal personale provinciale in collaborazione con il personale incaricato dagli enti locali, previa la sopracitata Intesa.

A questo scopo il Servizio Politiche sociali sta predisponendo le necessarie disposizioni organizzative per l'attività di vigilanza sui soggetti autorizzati e accreditati per operare in ambito socio-assistenziale e prenderà quindi avvio nel secondo semestre dell'anno in corso, l'attività di vigilanza secondo un programma di campionamento o tramite interventi di controllo mirato.

PARTE III CRITERI GENERALI MINIMI DI SVOLGIMENTO.

3. Redazione del bilancio sociale

L'art. 9 comma 1 lettera e) del Regolamento prevede l'adozione del bilancio sociale secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, della l.p. 13/2007 come criterio generale minimo di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati.

La deliberazione di Giunta provinciale n. 1508 del 10/09/2021 evidenzia che:

“il bilancio sociale provinciale è stato introdotto nell'ordinamento socio-assistenziale della Provincia Autonoma di Trento dall'articolo 20, comma 5, della l.p. 13/2007 e la sua redazione è disciplinata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1183 del 6 luglio 2018 “Schema di Bilancio sociale e determinazione delle Linee guida per la sua redazione”. Il citato art. 20 della l.p. 13/2007 non identifica la redazione del bilancio sociale come requisito da richiedere in sede di autorizzazione/accreditamento bensì come obbligo successivamente incombente sui soggetti già accreditati (concetto ribadito anche dall'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento).”

Si precisa che in sede di prima adozione, il bilancio sociale, redatto secondo le Linee guida provinciali, ha durata triennale per le prime due edizioni; poi avrà durata annuale a partire dal settimo anno.

L'adozione del primo bilancio sociale previsto dalla legge provinciale dovrà quindi riguardare l'attività svolta successivamente all'ottenimento dell'accreditamento a regime, con riferimento al triennio decorrente dall'anno solare successivo a quello del rilascio dell'Accreditamento definitivo ai sensi del Regolamento.

Le disposizioni nazionali sul bilancio sociale (Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117 del 2017 e Decreto del 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di adozione delle Linee guida statali per la redazione del bilancio sociale) sono applicabili necessariamente, con la tempistica e durata ivi prevista, ai soggetti che rientrano nei parametri specificamente richiamati dal codice del Terzo settore (ad es: obbligo di presentazione del bilancio sociale per le imprese sociali, comprese le cooperative e per gli altri enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro...).



Ove presente, il bilancio sociale redatto secondo la disciplina nazionale in materia di Terzo settore può assolvere e sostituire quello provinciale disciplinato dalla citata deliberazione 1183/2018”.

Per meglio comprendere quando va redatta la prima edizione del Bilancio sociale, si elencano di seguito alcune esemplificazioni.

Soggetti accreditati nell'anno 2020	VALIDITÀ BILANCIO SOCIALE	ANNUALITÀ OGGETTO BILANCIO SOCIALE	ANNO ADOZIONE BILANCIO SOCIALE
PRIMA ADOZIONE BILANCIO SOCIALE	triennale	2021 - 2022 - 2023	2024
SECONDA ADOZIONE BILANCIO SOCIALE	triennale	2024 - 2025 - 2026	2027
SUCCESSIVAMENTE	annuale		

Soggetti accreditati nell'anno 2021	VALIDITÀ BILANCIO SOCIALE	ANNUALITÀ OGGETTO BILANCIO SOCIALE	ANNO ADOZIONE BILANCIO SOCIALE
PRIMA ADOZIONE BILANCIO SOCIALE	triennale	2022 - 2023 - 2024	2025
SECONDA ADOZIONE BILANCIO SOCIALE	triennale	2025 - 2026 - 2027	2028
SUCCESSIVAMENTE	annuale		

Soggetti accreditati nell'anno 2022	VALIDITÀ BILANCIO SOCIALE	ANNUALITÀ OGGETTO BILANCIO SOCIALE	ANNO ADOZIONE BILANCIO SOCIALE
PRIMA ADOZIONE BILANCIO SOCIALE	triennale	2023 - 2024 - 2025	2026
SECONDA ADOZIONE BILANCIO SOCIALE	triennale	2026 - 2027 - 2028	2029
SUCCESSIVAMENTE	annuale		

4. Comunicazione di avvio di nuovi servizi e contestuale applicazione dei requisiti previsti dal Catalogo dei servizi socio assistenziali

Si ricorda che Il Regolamento prevede che il soggetto gestore comunichi alla struttura provinciale competente i servizi attivi all'interno delle aggregazioni funzionali per le quali è autorizzato e/o



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

accreditato: tale obbligo è stato specificato nei provvedimenti di rilascio dell'autorizzazione/accreditamento. La stessa comunicazione va inviata anche successivamente, in caso di attivazione di nuovi ulteriori servizi.

Considerato peraltro che, al momento del rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo ai soggetti accreditati in via temporanea ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento, molti servizi erano già attivi con finanziamenti prorogati in via transitoria, si è scelto in questo caso di rinviare la comunicazione al momento della messa a regime del finanziamento di tali servizi attraverso le nuove procedure di affidamento/finanziamento, sulla base della l.p. 13/2007, da parte della Provincia e degli enti locali territorialmente competenti.

Si avvisa a tale proposito che il modulo di comunicazione, a suo tempo approvato con la citata determinazione 5106 del 20 ottobre 2021, è stato ora sostituito con quello approvato con la successiva determinazione n. 4216 del 21 aprile 2023. Con tale provvedimento sono state apportate al modello le seguenti modifiche:

- la comunicazione è stata implementata con i servizi non inclusi nel Catalogo, per i quali, in sede di affidamento/finanziamento, è comunque richiesto l'accREDITAMENTO per l'aggregazione funzionale prevalente, come previsto dal Catalogo stesso, nel paragrafo "h" delle premesse (pag. 8);
- è stato stralciato, sia nel titolo che nel testo, il riferimento ai "servizi socio-assistenziali già funzionanti", in quanto pertinente alla sola fase transitoria, ormai conclusa, relativa ai servizi già attivi al momento dell'acquisizione dell'autorizzazione e accREDITAMENTO definitivi da parte i soggetti autorizzati e accreditati in via temporanea;
- è stato aggiunto un apposito spazio per indicare la data di avvio del singolo servizio (ex novo o a seguito del passaggio a regime del finanziamento), come previsto dal Regolamento.

Con particolare riferimento ai soggetti solo autorizzati, si precisa invece che:

- la comunicazione va comunque effettuata anche se i servizi erano già attivi al momento del suo rilascio: il provvedimento autorizzatorio prevedeva in tal senso il termine di 30 giorni dal rilascio;
- per i nuovi ulteriori servizi in regime di sola autorizzazione, la comunicazione va fatta prima o contestualmente all'avvio degli stessi;
- l'autorizzazione non è richiesta per i servizi non inclusi nel Catalogo (v. sempre paragrafo "h" delle relative premesse).

Si invita quindi a inviare la comunicazione, in tutti i casi sopra descritti nel più breve tempo possibile, qualora tale obbligo non fosse stato ancora ottemperato: preme evidenziare infatti che l'art. 16 del regolamento prevede la **decadenza** dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO nel caso del mancato inizio dell'attività **entro un anno** dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o di accREDITAMENTO (o di mancato esercizio dell'attività per almeno un anno continuativo).

Si coglie l'occasione, infine, per ricordare che la deliberazione di Giunta provinciale n. 1508 del 10/09/2021 prevede che alcuni requisiti possano essere applicati in via graduale e che, tra questi, taluni in particolare debbano essere posseduti al momento della stipula della convenzione a regime: si vedano in particolare i requisiti indicati nella Parte I, lett. b), c) e d) dell'Allegato alla suddetta delibera.

Per informazioni o chiarimenti contattare: Claudio Laner - tel. 0461-492705

Distinti saluti.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Federica Sartori -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).